

Regolamento per Allievi Giudici S.A.S.

Da proposta del C.T., approvato dal CDN l'8 gennaio 2023 con delibera n.2/1-23

La S.A.S. è l'unica associazione che tutela la razza cane da Pastore Tedesco in Italia, riconosciuta dalla ENCI e dalla FCI, ed opera ai fini della conservazione e dell'evoluzione della razza.

Indice

Art. 1 Informazioni generali

Regole per la formazione e la nomina dei giudici

Art. 4 Presupposti per la carriera di Allievo Giudice di allevamento SAS

Art. 6 Presupposti per la carriera di Allievo Giudice di prova SAS

Iter di formazione

Art. 8 Allievo Giudice di allevamento SAS

Art. 9 Allievo Giudice di prova SAS

Art. 10 Riconoscimento

Art. 11 Attività di Allievo Giudice

Informazioni generali

Art. 1

1. Al fine di conseguire gli obiettivi associativi sanciti dallo Statuto Sociale ed in particolare ai fini dell'organizzazione delle manifestazioni canine indispensabili per l'allevamento della razza, la S.A.S. emana il seguente "Regolamento degli Allievi Giudici S.A.S."

Art. 2

1. La SAS nomina

a) allievi giudici di allevamento

b) allievi giudici di prova di lavoro

2. Il presente Regolamento viene inviato all'ENCI con il precipuo obiettivo di essere approvato dagli organismi ENCI ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 11, comma 2, del Disciplinare del Corpo degli Esperti Giudici (Approvato con DM. n° 9156097 del 21 settembre 2020)

Art. 3

1. Hanno diritto di presentare candidati per la carriera di "Allievo Giudice SAS":

a) il Consiglio Direttivo Nazionale SAS ed i suoi membri;

b) i membri del Comitato Tecnico;

Regole per la formazione e la nomina degli allievi giudici

Art. 4

Presupposti per la carriera di "Allievo Giudice di Allevamento SAS"

1. Il candidato alla carriera di "Allievo Giudice di allevamento SAS" deve:
 - essere residente in Italia
 - aver compiuto 25 anni;
 - essere in possesso almeno di un diploma di scuola superiore;
 - essere membro della SAS da almeno 5 anni;
 - non aver in corso provvedimenti di sospensione disciplinare o non averne subiti negli ultimi 3 anni;
 - non commerciare abitualmente cani prodotti da terzi;
 - dimostrare "idoneità" mediante l'esibizione di certificato penale aggiornato;
 - di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. del Codice Penale e non essere indagato/imputato, salvo sentenza definitiva di assoluzione nel merito, ovvero non aver subito condanne, per i reati previsti dagli artt. 544 bis ss del Codice Penale, ed eventuali modifiche;
 - essere stato attivo come allevatore ed espositore, dimostrando di possedere i seguenti requisiti minimi:
 - a) 5 cucciolate registrate a nome proprio nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda;
 - b) 5 cani selezionati del proprio allevamento, provenienti da almeno 2 cucciolate diverse;
 - c) partecipazione, con esito positivo, alle manifestazioni di razza dell'associazione; ottenendo almeno due qualifiche di eccellente al campionato SAS o SV con soggetti dallo stesso allevati;
 - d) funzione di responsabilità all'interno delle sezioni o regioni SAS;
 - e) partecipazione, con esito positivo, ad uno stage formativo sulle tecniche di lavoro per cani da difesa;
 - f) partecipazione, con esito positivo, ad un corso per allievi giudici SAS, suddiviso in corso di base e test attitudinale. L'ammissione al test attitudinale presuppone l'adempimento di tutti i requisiti formali di cui ai punti a)- e) che precedono.
2. La verifica dei presupposti di cui al comma 1 spetta alla sede centrale. Il consiglio direttivo nazionale giudica, inoltre, se il candidato proposto possiede le qualifiche tecniche e personali necessarie e se è stato approvato dal Comitato Tecnico SAS affinché venga ammesso all'iter formativo di Allievo Giudice. Tale condizione è un presupposto fondamentale.

Art. 5

1. Una volta soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4, il Consiglio Direttivo della SAS decide se ammettere o meno il candidato alla prova attitudinale, da compiersi dinanzi al presidente della SAS, al responsabile del settore allevamento o a un membro incaricato dal CDN.
2. Una volta superata la prova attitudinale, il consiglio direttivo della SAS decide se conferire al candidato l'abilitazione all'iter per "Allievo Giudice di allevamento".

Art. 6

Presupposti per la carriera di "Allievo Giudice di prova SAS"

1. Il candidato alla carriera di "Allievo Giudice di prova SAS" deve:
 - essere residente in Italia
 - aver compiuto 25 anni;
 - essere in possesso almeno di un diploma di scuola superiore;
 - essere membro della SAS da almeno 5 anni;
 - non aver in corso provvedimenti di sospensione disciplinare o non averne subiti negli ultimi 3 anni;
 - non commerciare abitualmente cani prodotti da terzi;
 - dimostrare "idoneità" mediante l'esibizione di certificato penale aggiornato;
 - di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. del Codice Penale e non essere indagato/imputato, salvo sentenza definitiva di assoluzione nel merito, ovvero non aver subito condanne, per i reati previsti dagli artt. 544 bis ss del Codice Penale, ed eventuali modifiche;
 - essere stato attivo come conduttore/addestratore e partecipante ai concorsi, dimostrando di possedere i seguenti requisiti minimi:
 - a) essere proprietario od allevare da almeno 5 anni precedenti la presentazione della domanda di almeno 1 soggetto, ed averlo addestrato e condotto in almeno 10 prove complessive, con esito positivo, nei tre gradi di brevetto IGP 1-2-3;
 - b) partecipazione ad almeno una prova di Campionato Sociale o Nati e Allevati;
 - c) il candidato deve aver operato all'interno delle sezioni o regioni SAS nell'ambito dell'addestramento;
 - d) partecipazione, con esito positivo, a un corso per allievi giudici SAS, suddiviso in corso di base e test attitudinale. L'ammissione al test attitudinale presuppone l'adempimento di tutti i requisiti formali di cui ai punti a) - d) che precedono.

La prova teorica e pratica di giovane fa parte del test attitudinale.

2. La verifica dei presupposti di cui al comma 1 spetta alla sede centrale. Il consiglio direttivo nazionale giudica, inoltre, se il candidato proposto possiede le qualifiche tecniche e personali necessarie e se è stato approvato dal Comitato Tecnico SAS affinché venga ammesso all'iter formativo di Allievo Giudice. Tale condizione è un presupposto fondamentale.

Art. 7

1. Una volta soddisfatti i requisiti di cui all'art. 6, il Consiglio Direttivo della SAS decide se ammettere o meno il candidato alla prova attitudinale, da compiersi dinanzi al responsabile del settore addestramento o a un membro incaricato dal CDN.
2. Una volta superata la prova attitudinale, il consiglio direttivo della SAS decide se conferire al candidato l'abilitazione all'iter per "Allievo Giudice di prova".

Iter di formazione

Art. 8

Allievo Giudice di allevamento SAS

1. Una volta ottenuta l'abilitazione all'iter di formazione per "Allievo Giudice di allevamento", l'aspirante Allievo Giudice è tenuto a svolgere almeno cinque assistentati in cui dovrà giudicare almeno 150 cani. Il presidente della SAS e/o il responsabile del settore allevamento nominano i giudici di allevamento incaricati di valutare le prove.
2. L'aspirante Allievo Giudice chiede alla sede centrale l'esecuzione della prova prevista, specificando il luogo e la data della manifestazione desiderata. L'approvazione viene rilasciata esclusivamente dalla sede centrale, che provvederà a informare i responsabili della mostra e il Giudice nominato, inviando loro il dossier completo dell'Allievo Giudice relativo all'attività di assistentato.
3. Al termine della prova, l'aspirante Allievo Giudice è tenuto a consegnare al Giudice in carica, i giudizi di tutti i cani esposti dinanzi all'aspirante Allievo Giudice di allevamento. I giudizi dovranno essere redatti in forma chiara e leggibile.
4. Tra due assistentati deve intercorrere un intervallo di almeno 6 settimane. La prova successiva può essere autorizzata soltanto se il rapporto di valutazione della prova precedente è pervenuto alla sede centrale con il dovuto anticipo, affinché possa essere trasmesso al Giudice nominato in tempi adeguati, al più tardi 3 giorni prima dell'assistentato.
5. Nell'arco dell'intero iter di formazione è possibile ripetere una prova non superata soltanto una volta. In tal caso, il Giudice di allevamento responsabile viene nominato dal presidente della SAS e/o dal responsabile del settore allevamento.
6. Una volta superati i cinque assistentati, l'aspirante Allievo Giudice deve sottoporsi all'esame finale.
7. L'esame finale può essere svolto esclusivamente dinanzi al presidente della SAS, al responsabile del settore allevamento o a un Giudice di allevamento nominato da quest'ultimo.
8. L'intero iter di formazione, comprensivo dell'esame finale, può durare al massimo tre anni.

Art. 9

Allievo Giudice di prova SAS

1. Una volta ottenuta l'abilitazione ad aspirante "Allievo Giudice di prova", il candidato è tenuto a svolgere almeno cinque assistentati e giudicare almeno 30 cani in possesso di brevetto IGP, Per la valutazione delle cinque prove, il responsabile del settore addestramento, nomina i cinque giudici di prova incaricati di valutare gli assistentati.
2. L'aspirante Allievo Giudice chiede alla sede centrale l'esecuzione della prova prevista, specificando il luogo e la data della manifestazione desiderata. L'approvazione viene rilasciata esclusivamente dalla sede centrale, che provvederà a informare i responsabili della prova e il Giudice di prova in carica inviando loro il dossier completo dell'Allievo Giudice relativo all'attività di assistentato.
3. Al termine della prova, l'aspirante Allievo Giudice è tenuto a consegnare al Giudice in carica, i giudizi di tutti i cani giudicati dal Giudice della prova.
4. Tra due assistentati deve intercorrere un intervallo di 6 settimane. La prova successiva

- può essere autorizzata soltanto se il rapporto di valutazione della prova precedente è pervenuto alla sede centrale con il dovuto anticipo, affinché possa essere trasmesso al Giudice di prova in carica in tempi adeguati, al più tardi 3 giorni prima dell'assistentato.
5. Nell'arco dell'intero iter di formazione è possibile ripetere una prova non superata soltanto una volta. In tal caso, il Giudice di prova responsabile viene nominato dal presidente della SAS e/o dal responsabile del settore addestramento.
 6. Una volta superati i cinque assistentati, l'aspirante Allievo Giudice deve sottoporsi all'esame finale.
 7. L'esame finale può essere svolto esclusivamente dinanzi al responsabile del settore addestramento o a un Giudice di prova nominato da quest'ultimo.
 8. L'intero iter di formazione, comprensivo dell'esame finale, può durare al massimo 3 anni.

Art. 10

Riconoscimento

1. Una volta superato l'esame finale, il presidente della SAS, sentiti i rispettivi Responsabili del settore allevamento e addestramento, propone al CDN la nomina ad Allievo Giudice SAS (Allievo Giudice di allevamento e di prova).
2. La nomina dev'essere pubblicata sul sito web della SAS.
3. Trascorsi 3 anni, l'Allievo Giudice può iniziare l'iter ENCI per nomina ad esperto Giudice. La decisione e successiva presentazione ai sensi degli artt. 9 e 11, comma 2, del Disciplinare del Corpo degli Esperti Giudici spetta al CDN SAS, sentito il responsabile del settore allevamento.
4. La durata massima dell'attività come Allievo Giudice è di cinque anni.
5. La SAS, come da proprio regolamento, inserisce il nominativo nell'elenco degli "allievi giudici di allevamento" per la razza "cane da pastore tedesco".

Art. 11

Attività di Allievo Giudice

1. L'attività di "Allievo Giudice SAS" (Allievo Giudice di allevamento e di prova) rappresenta un pilastro portante della vita sociale, poiché soltanto grazie a questa attività propedeutica e didattica è possibile garantire il continuo sviluppo sia degli aspiranti giudici che della razza, dal punto di vista della formazione dei futuri esperti e di una verifica del livello anatomico e del carattere.
2. Nell'espletamento della propria attività, l'Allievo Giudice deve pertanto attenersi solo ed esclusivamente alle regole dell'associazione. L'aggiornamento costante e necessario del proprio livello di conoscenze richiede la disponibilità a seguire corsi di perfezionamento. La partecipazione ai seminari per gli allievi giudici è pertanto obbligatoria.
3. L'esercizio dell'attività di Allievo Giudice necessita dell'autorizzazione da parte della sede centrale. L'Allievo Giudice può acconsentire a partecipare a una manifestazione soltanto se ha ricevuto il benestare da parte della sede centrale. Qualora un Allievo Giudice svolga la propria attività senza il consenso della sede centrale e del rispettivo responsabile nazionale, egli non avrà più l'autorizzazione a giudicare per un periodo di un anno.
4. Durante le esposizioni o i concorsi non è consentito giudicare soggetti di cui uno degli allievi giudici in carica risulta essere il titolare, il proprietario o il detentore. Va esercitato il massimo riserbo nei confronti dei cani posseduti o detenuti da familiari. Questi ultimi sono equiparati a conviventi, allevamenti, proprietari congiunti, comunità domestiche e simili.

5. Gli allievi giudici SAS esercitano la propria attività senza scopo di lucro. L'organizzatore riscalisce, a titolo di rimborso spese:
 - le spese giornaliere di importo predefinito
 - le spese di trasferta:
 - costi chilometrici in caso di utilizzo del proprio veicolo
 - biglietto del treno
 - eventuali spese di pernottamento, come da relativo giustificativo.
6. All'Allievo Giudice SAS è vietato proporsi personalmente a un organizzatore o rinunciare parzialmente o interamente al rimborso spese a lui spettante.
7. Durante le manifestazioni di allevamento o di prova, all'Allievo Giudice SAS (Giudice di allevamento/di prova) è consentito presentare/condurre soltanto cani di sua proprietà o dallo stesso allevati.
8. L'Allievo Giudice SAS deve attenersi rigorosamente alle regole dell'associazione (es. standard di razza, regolamento sulle esposizioni canine).
9. L' Allievo Giudice SAS è tenuto a un comportamento collegiale e a un operato impeccabile all'interno e all'esterno dell'associazione.
10. L'Allievo Giudice SAS è tenuto a rispettare le scadenze e gli appuntamenti fissati, a meno che non sia impossibilitato in seguito a un motivo importante. In tal caso, è necessario informare per tempo l'organizzatore e la sede centrale.
11. La carica di Allievo Giudice si estingue:
 - a) con il decesso;
 - b) per dimissioni da parte dell'Allievo Giudice;
 - c) alla scadenza del quinto anno dalla data di abilitazione;
 - d) per sospensione dell'incarico da parte del consiglio direttivo della SAS o di un suo organo giuridico competente;
 - e) il mancato esercizio dell'attività di Allievo Giudice per un periodo di due anni comporta la destituzione dall'incarico.